

## PROCEDURE IN CORSO DI IMPLEMENTAZIONE

### MANUALE OPERATIVO per le prestazioni FSBA di cui al d.l. 104/2020

#### DIREZIONE FSBA

- 1- Le domande già inserite sono prorogate fino al 31/12/2020, le risorse attribuite saranno gestite in considerazione dei seguenti periodi:
  - a. Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio 23/02/2020 - 12/07/2020
  - b. Decreto Agosto 13/07/2020 – 31/12/2020
- 2- Con cadenza mensile, il Fondo **AUTORIZZA** il periodo rendicontato e procede alla relativa erogazione delle prestazioni.
- 3- Al raggiungimento delle giornate disponibili per le prime nove settimane dal 13/07 in poi (45 – 54 o 63 giorni, in base alla distribuzione dell'orario aziendale, ovvero, 5 – 6 o 7 giorni a settimana), il sistema riterrà le stesse complessivamente **AUTORIZZATE** (requisito per procedere con la richiesta delle ulteriori 9 settimane COVID19 CON FATTURATO) ed imposterà automaticamente la data di fine domanda.
- 4- Per il periodo 13/07 – 31/12, possono essere inseriti nella domanda, lavoratori assunti prima del 13 luglio 2020.
- 5- Le aziende che non hanno presentato domande nel periodo 23/02/2020 - 12/07/2020, possono presentare una **domanda COVID19, tenendo in considerazione che:**
  - a. Deve trattarsi di lavoratori in forza al 13 luglio 2020.
  - b. La durata massima della sospensione è di 9 settimane (45 – 54 o 63 giorni, in base alla distribuzione dell'orario aziendale, ovvero, 5 – 6 o 7 giorni a settimana), nel periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
  - c. Dev'essere redatto e allegato l'accordo sindacale.
  - d. La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo, con eccezione delle domande le cui sospensioni sono iniziate nel mese di luglio, agosto o settembre 2020.
  - e. È necessario fare richiesta del ticket INPS.
  - f. La data fine domanda, di default 31/12/2020 (al momento della presentazione della domanda), viene successivamente aggiornata automaticamente, come descritto al punto 3.

- 6- Relativamente alle domande di cui alle **secondo 9 settimane**, i datori di lavoro possono presentare una **nuova domanda causale COVID CON FATTURATO\***, tenendo in considerazione quanto segue:
- a. Deve trattarsi di lavoratori in forza al 13 luglio 2020.
  - b. La durata minima della sospensione è di una settimana, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle prime 9 settimane al 31 dicembre 2020.
  - c. La durata massima della sospensione è di 9 settimane, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle prime 9 settimane al 31 dicembre 2020.
  - d. Devono essere state autorizzate le prime 9 settimane previste dal 13 luglio in poi.
  - e. Mantenimento dello stesso accordo sindacale allegato per le prime 9 settimane.
  - f. La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo (ad eccezione delle domande con decorrenza settembre 2020).
  - g. È necessario fare richiesta di nuovo ticket INPS.
  - h. Presentazione domanda entro il 30 del mese successivo (ad eccezione delle domande con decorrenza settembre 2020).
  - i. **Il periodo richiesto è considerato AUTORIZZATO, a prescindere dall'effettiva fruizione.**
  - j. Accettazione di una delle seguenti autodichiarazioni:
    - Che l'azienda, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nel raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019:
      - i. **Non ha avuto riduzione del fatturato.**
      - ii. **Ha avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.**
      - iii. **Ha avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%.**
      - iv. **Ha avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%**

**\*Al fine di semplificare le procedure di presentazione delle nuove domande, il Sistema consentirà di iniziare dalla duplicazione dell'ultima domanda già presentata, permettendo le necessarie variazioni/integrazioni.**